

LXX.

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione — Discorsi dei Senatori Di Giovanni, Massarani e Pepoli G. contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Domandano un congedo per motivi di salute i signori Senatori Torrearsa e Giacchi di un mese, Pallieri di 20 giorni, e Deodati di 8 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

Il signor Senatore *Segretario* è pregato di dar lettura del progetto di legge. Prima però interrogo il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica se crede che la discussione abbia a farsi sul progetto dell'Ufficio Centrale, o sul progetto del Ministero.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non ho difficoltà a che il Senato apra la discussione sul contro-progetto dell'Ufficio Centrale, al quale tuttavia mi riservo di presentare degli emendamenti.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Art. 1.

La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli per pregi artistici o per

carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, è affidata ai comuni col concorso delle provincie, nella circoscrizione dei quali si trovano: al demanio ed agli enti morali, quando e secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle Autorità a questo effetto costituite.

La custodia e la conservazione degli oggetti indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi.

Art. 2.

Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere così nella parte già scoperta come in quella che rimane a scoprire per tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Degli oggetti indicati nell'art. 1 dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a cura delle Autorità locali a questo effetto delegate e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso articolo 1 ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di

quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'Istruzione pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agl'interessati.

Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei casi ed in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1 posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

Le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra le autorità e gl'interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno, sopra il parere delle Giunte superiori d'arte e di archeologia, decise dal Ministro dell'Istruzione Pubblica; se d'indole amministrativa o giuridica, saranno risolte dai Tribunali ordinari.

Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione.

Art. 4.

Se alcuno degli enti morali o delle pubbliche amministrazioni, alle quali secondo e nei modi disposti dall'art. 1 appartiene la custodia dei monumenti, per legittime ragioni dichiarasse non potersi sobbarcare agli oneri inerenti alla custodia ed alla conservazione dei monumenti ad esso affidati, sia per riparazioni straordinarie, sia per il mantenimento ordinario di alcun monumento destinato ad uso vivente e che non abbia rendite proprie, il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o con la pubblica amministrazione interessata, ovvero valersi degli art. 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Le stesse disposizioni valgono per i monumenti d'arte e d'archeologia che abbiano la natura d'immobile, che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi esistenti in proprietà private.

Art. 5.

Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondano alle obbligazioni derivanti dagli articoli 1, 4 e 8, e sieno esauriti gli avvertimenti e le cautele, quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero.

Per i monumenti di natura immobile, appartenenti ai privati, che sieno per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Art. 6.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che sieno conservati gli edifizii ed avanzi monumentali contemplati all'articolo 1° e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che sieno conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che queste ultime quando abbiano destinazione locale e fissa sieno per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano ed anche in edifizii di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico, salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

Oltre le pene prescritte dalla presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge dovranno, se sia possibile, ricollocarsi dove prima si trovavano.

Art. 7.

È assolutamente vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25 di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni d'arte e d'antichità e le memorie storiche anche quando si trovino in proprietà private.

Art. 8.

È vietato il destinare monumenti o oggetti insigni per arte o per antichità appartenenti agli enti morali od alle pubbliche amministra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

zioni ad usi che li modifichino in alcun modo o li trasformino, senza il consenso delle autorità dal Ministero di Pubblica Istruzione a questo effetto costituite.

Lo stesso debbe dirsi dei monumenti appartenenti ai privati che abbiano natura d'immobile e che il loro interesse artistico o storico siano riconosciuti d'interesse nazionale e descritti nei cataloghi.

Di qualunque danno o alterazione che si verifici nei monumenti o negli oggetti indicati all'articolo 1°, come anche di qualunque caso o accidente ne metta a pericolo la integrità o la conservazione, dovrà essere data pronta notizia alle autorità competenti da coloro cui ne è affidata la custodia secondo il disposto dell'articolo 1.

Art. 9.

È fatta facoltà al Governo d'assumere la cura e la custodia di quei monumenti o edifizii sacri o profani che non sono di proprietà privata, ovvero concorrere nella spesa che quella cura o custodia importa d'accordo cogli enti morali e le pubbliche amministrazioni alle quali ne apparterebbe la cura e la custodia, quando lo richieda un grande interesse nazionale, ovvero quando la cura o la custodia dei medesimi riesca troppo onerosa all'ente morale o alla pubblica amministrazione a cui spetterebbe, salvi rimanendo per ogni altro effetto i diritti e gli obblighi che potessero competere agli interessati.

Potranno egualmente essere all'uopo affidati dal Governo con reciproco accordo alle provincie ed ai comuni o altri enti morali, edifizii sacri o profani ed avanzi monumentali di proprietà demaniale nello scopo della loro conservazione.

Art. 10.

Quando avvenga che gli amministratori delle chiese o di enti morali tengano un'opera d'arte che non è oggetto speciale di culto in luoghi o in condizioni che ne possano pregiudicare la conservazione o ne rendano impossibile lo studio e quando ammoniti dalle autorità non si conformino alle sue prescrizioni, potrà il Ministero della Pubblica Istruzione disporre che questa opera d'arte venga collocata in una pubblica galleria o museo possibilmente den-

tro il comune e la provincia, riservando agli enti morali il loro diritto di proprietà

Questa stessa misura potrà essere sostituita per gli oggetti mobili alla espropriazione per pubblica utilità nel caso contemplato nel primo comma dell'art. 3°.

Potrà finalmente questa misura essere offerta e liberamente accettata dagli enti morali egualmente che dai privati per i quali riuscisse pericolosa ed onerosa la custodia d'oggetti mobili per arte o per antichità di loro pertinenza ovvero che fossero desiderosi di renderne più facile lo studio e farne pubblica mostra.

Il traslocamento degli oggetti per effetto di questo articolo in una pubblica galleria o museo sarà per sua indole temporaneo e da durare per tutti i casi nei quali è obbligatorio finchè durano le circostanze che l'hanno determinato; per i casi di libera elezione a volontà di coloro che hanno fatto il deposito.

TITOLO II.

Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e d'antichità.

Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

Art. 12.

I privati non potranno vendere nè esportare

all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato o delle provincie o de' comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione.

Art. 13.

Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'art. 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denunzia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa come quello delle vendite degli oggetti che per non avere importanza storica o artistica o per essere soverchiamente ripetuti possano essere secondo le norme di questa legge venduti dal demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica per provvedere all'incremento dei Musci e delle collezioni nazionali.

Art. 14.

Il trasferimento o la vendita all'interno degli oggetti indicati nell'art. 12 di proprietà privata iscritti nei cataloghi, dovrà essere denunziato alle autorità, dal Ministero della Pubblica Istruzione a questo effetto costituite, per la rettificazione dei cataloghi e per ogni altro effetto che importa la custodia e la conservazione dei monumenti.

Art. 15.

Ogni oggetto di quelli contemplati nell'arti-

colo primo di questa legge per essere esportato all'estero deve essere munito di un attestato dell'autorità locale a questo effetto costituita, che nulla osta per gli effetti di questa legge alla sua esportazione.

TITOLO III.

Scavi ed antichità.

Art. 16.

Chiunque intenda fare scavi d'antichità in fondi propri o negli altrui dovrà darne partecipazione al Ministero della Pubblica Istruzione o alle autorità da esso a questo effetto delegate almeno quindici giorni prima d'intraprenderli.

La partecipazione dovrà contenere:

- a) Il nome e il cognome dello scavatore.
- b) La designazione del luogo dove s'intende scavare.

Art. 17.

Il Ministero della Pubblica Istruzione per mezzo delle autorità a questo effetto costituite avrà il diritto di vigilare per la parte scientifica ed artistica gli scavi.

Art. 18.

Nei terreni pubblici o appartenenti a pubbliche Amministrazioni o enti morali, le autorità a questo effetto delegate dal pubblico ministero potranno sospendere lo scavo quando questo sia mal condotto e riesca dannoso ai monumenti d'arte e d'antichità.

Quando lo scavo sia riconosciuto per valore artistico o storico di grande interesse nazionale, potrà assumerne essa stessa la direzione, salvi restando i diritti dei proprietari e degli interessati.

Art. 19.

Quando gli scavi in proprietà privata danneggino o distruggano i monumenti invece di giovare al loro scoprimento il Ministero della Pubblica Istruzione o le autorità a questo effetto da esso delegate, potranno procedere contro gli intraprenditori per gli effetti dell'articolo 7° di questa legge.

La stessa azione è data all'autorità contro gli scopritori che guastino o distruggano gli oggetti trovati.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

Art. 20.

Ogni intraprenditore di scavi è obbligato di trasmettere alle autorità locali, a questo effetto dal Ministero di Pubblica Istruzione delegate, nel corso di ogni settimana la nota descrittiva degli oggetti trovati mobili o immobili, dando particolare avviso della scoperta delle iscrizioni. La nota sarà firmata dall'intraprenditore dello scavo e quando sia intervenuto allo scavo un assistente municipale o provinciale o governativo, deve essere firmata anche da questo.

Art. 21.

Gli oggetti ritrovati negli scavi che appartengono alle categorie designate nel primo articolo di questa legge, cadono *ipso facto* appena trovati sotto il disposto della stessa in-tiera legge sopra la conservazione dei monu-menti e degli oggetti d'arte d'antichità.

Art. 22.

La dichiarazione d'interesse nazionale per valore storico o artistico avrà per gli oggetti trovati negli scavi il suo effetto appena pro-mossa dalle autorità governative provinciali o comunali a questo effetto delegate. L'autorità a questo effetto dal Ministero di Pubblica Istru-zione delegata, dovrà nello spazio di 8 giorni dichiarare se la mantiene. Passato questo spa-zio di tempo senza essere confermata, rimane annullata.

Art. 23.

Il diritto di prelazione per gli oggetti tro-vati negli scavi, dovrà essere esercitato den-tro quindici giorni dalla denuncia dell'inten-zione di alienare gli oggetti trovati, da prorogarsi a sei mesi per oggetti per i quali il Go-verno intenda richiedere fondi speciali al Par-lamento.

Quando la prelazione non debba essere eser-citata sopra un prezzo già offerto e costatato, il prezzo sarà determinato da due periti nomi-nati uno per parte, e in caso di dissenso, da un terzo perito da nominarsi dalle parti.

Le dichiarazioni d'interesse nazionale per gli oggetti trovati negli scavi fatte a richiesta o sopra denuncia dei proprietari o degli inte-ressati, danno diritto in caso di prelazione o di esportazione all'abbonamento di un quarto della tassa d'esportazione.

Art. 24.

Tutte le vertenze che insorgessero fra le autorità e gl'interessati per questo Titolo III saranno risolte per la parte tecnica o scien-tifica dalle Giunte superiori d'arte e d'archeo-logia, per la parte amministrativa e giuridica dalle autorità o dai magistrati ordinari.

TITOLO IV.

Penalità della legge.

Art. 25.

Ogni contravvenzione agli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20 della presente legge sarà punita con una multa da 50 a 3,000 lire estendibile per gli articoli 7, 8, 11 e 12, fino a 5,000 in rapporto del valore dell'oggetto e della iat-tura cagionata dalla contravvenzione a giudizio dell'autorità locale a questo effetto costituita.

Le contestazioni sulle contravvenzioni, come gli appelli dalle medesime sono rimesse ai Tri-bunali ordinari.

Per le contravvenzioni agli articoli 7, 8, 11 e 12 i Tribunali dovranno aggiungere alla multa l'indennizzo del danno.

Art. 26.

Con Reale decreto sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Articolo transitorio.

Fino a che non sieno decorsi i due anni pre-fissi alla compilazione dei cataloghi e che que-sti non sieno dichiarati compiuti, continueranno ad avere forza di legge in ciascuna provincia le vigenti disposizioni, che rimangono abrogate passato quel periodo in ognuna di esse dove e quando sia fatta quella dichiarazione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto per parlare sopra questo progetto di legge è l'onorevole Sena-tore Di Giovanni.

Senatore DI GIOVANNI. La questione di diritto, che involge il presente disegno di legge, per quanto possa parer grave, non è nuova certa-mente. Essa si è sempre sollevata, e si solle-verà ogni volta che il diritto astratto o teo-rico debba applicarsi alle relazioni di fatto

degli individui fra loro e dell'individuo con la società civile della quale fa parte.

Nel caso che ora si discute si presentano l'uno a favore dell'altro due diritti, i quali astrattamente considerati si combattono e si escludono a vicenda: da una parte il diritto della società d'impedire il guasto e l'uscita dall'Italia dei monumenti storici e dei capolavori delle arti; dall'altra il diritto della privata proprietà, in forza del quale i possessori di questi medesimi oggetti son liberi di usarne e di abusarne a lor talento, sino al punto di distruggerli o di spogliarne il paese mandandoli all'estero.

Ponendosi mente per poco al noto assioma che non può esser diritto contro il diritto, egli è evidente che si cadrebbe nell'assurdo, volendo mantenere l'uno a fianco dell'altro in un parallelismo rigoroso i due diritti come sopra enunziati. Dovendo quindi l'uno di essi rimanere necessariamente subordinato all'altro, lo scopo principale che aver poteva la presente legge, sarebbe stato quello di determinare quale dei medesimi dovesse prevalere.

Lungi però di entrare in questa via razionale e decisiva, il progetto ha preferito un sistema che dicesi conciliativo, quantunque non concilii nè salvi nulla; pregiudicando allo stesso tempo, ma in diversa misura, entrambi quei diritti. Ai privati infatti vien tolta la libertà, vandalica sì, ma legittima, di devastare e distruggere, mentre all'incontro l'altra libertà lasciata ai medesimi di esportare fuori d'Italia equivale alla negazione del diritto della società.

Ben si comprende frattanto che questo sistema, sotto il velo di un'apparente equità, non ha in sostanza altra base se non il puro e semplice arbitrio, e, quel che peggio è, l'arbitrio vien sostituito ad un principio universale, incontrastabile, che è la norma di tutti i codici e di tutte le leggi: quella cioè che ogni diritto dell'individuo debba trovare un limite al punto in cui venga in collisione col diritto di un altro, ovvero attenti al fine supremo della esistenza, del progresso e del benessere materiale e morale della società, la quale è fonte moderatrice e custode dei diritti di tutti.

Egli è in conseguenza di ciò che nell'ordine dei diritti non ve n'ha un solo che non sog-

giaccia alla forza di questo principio, che non obbedisca a questa ineluttabile necessità.

Quali diritti, a cagion d'esempio, più sacri e inviolabili della libertà personale e della patria potestà? Nondimeno l'una col servizio militare, l'altra con l'istruzione obbligatoria, piegano inuanzi al bisogno della difesa e della educazione pubblica.

Quanto al diritto di proprietà poi, lungo sarebbe enumerar tutti i casi, in cui lo stesso va soggetto a limitazioni ed a vincoli in vista del pubblico interesse. Si sa che questo diritto sarebbe una vana parola senza la libertà della trasmissione dei beni, e senza la proprietà del possesso. Eppure il potere sociale infrena l'una per ragioni morali o economiche, dettando esso per tutti la regola delle successioni, e distrugge l'altra, quando si tratta di proprietà intellettuale; prescrivendo che dopo un breve giro di anni le opere dell'ingegno debbono ricadere nel dominio del pubblico: ciò che equivale ad una vera espropriazione a pro dell'utile generale. È superfluo il dire che le servitù prediali per ragioni militari, quelle a riguardo della navigazione fluviale, le altre per la conservazione delle strade, i vincoli forestali che inceppano tanta parte della superficie del Regno, sono altrettante restrizioni del diritto di proprietà. Financo i regolamenti edilizi impongono somiglianti restrizioni non solo, per motivi d'igiene pubblica, ma per ragioni ancora molto meno rilevanti, come sarebbero l'ornato e il decoro delle città, e l'euritmia degli edifizî.

Nel caso attuale dunque la quistione non consiste già nel trovare un mezzo termine, un ripiego qualunque per venire ad una specie di transazione impossibile fra diritti che stanno in perfetta antitesi l'uno rispetto dell'altro. La quistione è riposta unicamente nel vedere se esiste o non esiste un grande, un supremo interesse nazionale, che obbliga a non privare l'Italia dei suoi monumenti storici, e dei capolavori dell'arte. Dappoichè se questo interesse è reale, è innegabile; allora il diritto di proprietà, per quanto egli sia, è nonpertanto così elastico, come si è veduto, che non può ritenersi quale un ostacolo ad ogni provvedimento reso indispensabile dalla necessità di mettere in salvo l'interesse medesimo.

Portando la quistione su questo terreno, non bisogna intanto dissimulare che cotesto inte-

resse è diversamente apprezzato in ragione del maggiore o minor grado d'importanza, e di utilità sociale, che ogni uomo, secondo la propria maniera di vedere, è capace di riconoscere nei monumenti archeologici, e nelle creazioni dell'arte. Non dee recar meraviglia perciò se non è da tutti compreso, nè collocato alla medesima altezza: se taluni, abbagliati dallo splendore dei progressi della generazione vivente, pensano che oramai nulla si perde a romperla col passato: se anche fra gli eruditi vi son di quelli che, appagandosi dello studio dei soli fatti materiali ed estrinseci, credono indifferente per noi il possedere le opere, o l'avere un'Italia monumentale ed artistica, descritta e fotografata; se una classe di uomini chiamati positivi, forse perchè non sanno spingere le loro vedute al di là dei confini della vita pratica, sorridono alle fisime della gloria e dell'onore nazionale, e pretendono che si giudichi con criteri economici di un interesse morale dell'ordine il più elevato.

Ma il Ministero non poteva, senza venir meno a se stesso e al paese, partecipare a queste ben singolari opinioni, e nella relazione che precede il primitivo progetto, troviamo proclamata la suprema importanza, la necessità, il dovere di conservare all'Italia quel suo inestimabile patrimonio.

L'utilità in fatti di questa conservazione si fa palese a chiunque, appena si consideri che lo sviluppo di un popolo non avviene nel breve spazio della vita di una generazione, ma nel corso e con la esperienza dei secoli. In conseguenza gli elementi di questo sviluppo, come dei successivi progressi, consistono unicamente nelle memorie del passato, nelle tradizioni, e nei monumenti che le racchiudono. *L'opera della civiltà*, diceva perciò il Romagnosi, *riducesi ad una grande tutela, amministrata con sussidi tradizionali; cosicchè la sola trascuranza dell'avito tesoro può fare retrocedere una nazione*. Noi stessi siamo la prova di questa verità. Nei secoli di mezzo non la trascuraggine ma la violenza interrompe la catena delle patrie tradizioni, e l'Italia è ricacciata nella barbarie, mentre poi all'incontro le tenebre del medioevo si rischiarano, prima che altrove, in Italia, sol perchè serbaronsi in parte fra noi i monumenti della sapienza e dell'arte antica.

L'interesse dunque per la conservazione dei

monumenti non nasce dall'appagare la curiosità di pochi eruditi, nè dal fomentare vane ed inutili borie; bensì dal trovarsi in quelli il deposito permanente ed autentico delle tradizioni nazionali, val quanto dire il primo, se non l'unico fattore del nostro incivilimento; il mezzo più efficace e potente per mantenerlo; lo sprone e la guida agli ulteriori progressi nel benessere civile, morale e politico del paese. Ed inverso, non è forse da quei monumenti, da quelle perenni testimonianze del passato che ci si offre, cinta dell'antica sua corona di gloria, la figura augusta della Nazione; che si forma la coscienza della grandezza della patria; che si rivela, si avviva, si diffonde lo spirito della nostra civiltà? Non sono forse il prestigio di un nome, e le rovine che ci circondano, che han condotto poc' anzi l'Italia a compiere su questa terra di prodigi i suoi novelli destini?

Il concetto quindi che predomina nel disegno di legge quello si è, che il diritto della proprietà privata debba rimanere subordinato all'interesse collettivo della società, ed è in omaggio di tal principio che la legge stessa porta l'assoluto divieto di distruggere, guastare, o alterare per qualsivoglia causa gli edifici, ed avanzi monumentali, e gli oggetti di arte ed antichità dovunque si trovino, e chiunque ne sia il possessore.

Mentre però la legge trovasi per tal modo in armonia con l'interesse pubblico, e col principio ond'essa è informata, reca sorpresa l'osservare come in opposizione all'uno ed all'altro abbia la medesima lasciata libera l'esportazione degli oggetti che vogliono vendersi all'estero.

Se tutto l'interesse del paese è riposto nello impedire la perdita dei monumenti, è chiaro esser sempre lo stesso il danno che gli si arreca quando questa perdita avvenga con la distruzione e col guasto, ovvero quando sia cagionata dalla esportazione; giacchè, qualunque vi sia differenza nel modo, pure gli effetti saranno identici, almeno per noi. Riconosciuto quindi il diritto d'impedirla nel primo caso, sembra che non possa logicamente ricuarsi ad ammetterlo anche nell'altro.

Si dirà forse che la legge si è arrestata, trattandosi della esportazione, in vista di un supposto maggior sacrificio che costerebbe il divieto al proprietario.

Ma oltrecchè un interesse pubblico di tanto

rilievo non può farsi dipendere da somiglianti riguardi, che d'altronde, come si è osservato, non si veggono usati in circostanze assai meno importanti, egli è poi da riflettere che tanto il divieto di esportare quanto l'obbligo di conservare impongono i medesimi sacrifici. In ambedue i casi il proprietario è impedito a disporre liberamente delle cose sue; e se si guarda all'interesse pecuniario, come sarebbe privato di un guadagno maggiore chi non potrà vendere all'estero, così sarà costretto a soggiacere ad un carico, invece di ottenere un profitto, colui che deve mantenere illeso e inalterato ciò che, trattandosi specialmente di monumenti immobili, la propria convenienza gli suggerirebbe forse di distruggere o modificare.

Dal momento frattanto che si è creduto trovare un partito acconcio per salvare ad un tempo il diritto della società e il diritto dei privati, sarebbe inutile impegnarsi a ricercare e a confutar le ragioni per cui s'intende permettere la esportazione. Vediamo invece come col sistema adottato nel progetto potrà riuscire la legge ad ottenere lo scopo che si è proposto.

Il pernio su cui un tal sistema si aggira, consiste nella preferenza accordata allo Stato nello acquisto degli oggetti che vogliono venderli all'estero.

Ora questa preferenza, mentre non nuoce al venditore, pel quale sarebbe indifferente che l'acquirente sia lo Stato ovvero un altro, significa per l'Italia la privazione del suo diritto. Sarebbe infatti obbligata a pagare un riscatto per conservare ciò che tutti si ostinano a chiamare suo patrimonio, mentre si lascia a chiunque la libertà di disperderlo ed alienarlo. Significa inoltre che l'interesse sociale dovrà dipendere dai mezzi incerti e variabili, di cui l'Erario pubblico potrà disporre per garantirlo, e che finalmente i monumenti acquistati dallo Stato dovranno togliersi, a scapito forse della loro importanza, dai luoghi, nei quali al presente si trovano e dove è lecito a ciascuno trarne ammaestramenti ed ispirazioni, per venire adunati in pubblici stabilimenti, le cui porte non si aprono senza il pagamento di una tassa. Ma dopo essersi annullato in tal guisa il diritto della società a danno dei presenti e dei posteri, avrà il progetto serbato illeso quello dei privati?

Ho già detto che la preferenza dello Stato

nello acquisto degli oggetti destinati alla esportazione non reca alcun pregiudizio al venditore. Ma la legge non si ferma alla sola preferenza: essa soggiunge che lo Stato può comperare al prezzo dichiarato dal proprietario, o, se lo crede, farne egli stesso determinare il prezzo per via di una perizia. Ora è facile accorgersi che questa condizione è tale da togliere ogni vantaggio, non solo sperato, ma forse anche già convenuto, al venditore, ed equivale essa sola al divieto della esportazione.

Prima di tutto non si comprende come il prezzo di oggetti, ognuno dei quali è unico nel suo genere, e la cui importanza può dipendere da mille ragioni, non tutte facilmente, nè da tutti valutabili, possa essere stabilito da una perizia. Chi oserebbe dire quanto valgono, per esempio, la pietra di Rosetta, o i mattoni di Babilonia e di Ninive, mercè i quali sonosi rivelate oggi al mondo due letterature perdute da tanti secoli? Chi oserebbe metter prezzo al Mosè, o alla Trasfigurazione? Cicerone, quantunque riguardasse con indifferenza, anzi con romano disprezzo, le produzioni dell'arte, disse a tal proposito: *qui modus est in his rebus cupiditatis, idem est aestimationis*, e giudicava perciò *ereptionem esse non emptionem quum venditori suo arbitrato vendere non liceret*. Or, quando il proprietario vuol vendere fuori d'Italia, egli è per profittare dell'avidità, con cui gli stranieri ricercano queste cose perchè ne mancano, e perchè sanno apprezzare, meglio che noi non facciamo, la loro importanza. Quindi, appunto perchè la perizia tenderebbe a far dare agli oggetti il valore che avrebbero fra noi, è manifesto che il venditore sarebbe defraudato del profitto sperabile dalla vendita all'estero, ed in conseguenza, venendogli meno la ragione di vendere, la perizia non sarà in sostanza se non un divieto posto indirettamente alla esportazione.

Oltre a ciò non si vuol tralasciare di osservare che la legge impone una tassa enorme, corrispondente al quarto del valore dichiarato, sugli oggetti di cui sarà permessa l'uscita. Evidentemente questa tassa, altronde sospetta per la sua origine, non ha alcuno scopo fiscale sì per la sua poca importanza relativamente al Tesoro pubblico, come per la sua proporzione eccessiva, ed insolita alle nostre tariffe. Qual altro scopo dunque ha essa avuto di mira?

Per qual ragione è necessario gravare fuor di misura e contro giustizia gli oggetti, che, dovendo lo Stato acquistare quanto sia utile al paese, debbono sopportsi così insignificanti per noi da potersene permettere la esportazione?

Ho avuto altra volta l'occasione di dire, e lo ripeto adesso, che l'Italia nella condizione delle sue finanze non può trovarsi in grado di far fronte a spese non lievi nè prevedibili, per gli acquisti in un paese, dove così copiose sono le ricchezze archeologiche ed artistiche esistenti, e dove è così grande la probabilità, anzi la certezza delle altre, che possono venire in luce per nuove esplorazioni e ricerche. Di già gli effetti della libertà di esportazione possono riconoscersi nella proporzione crescente di questo mercato degradante e pernicioso per l'Italia. Nel triennio 1871-73 il valore degli oggetti esportati dalla sola provincia di Roma montò alla somma di L. 798,297. Si può argomentare da ciò qual debba essere l'uscita di monumenti da tutta l'Italia, e a quali obblighi andrà incontro lo Stato per l'affluenza dei venditori, quando anche i pochissimi, i quali forse esiterebbero a mandare all'estero gli oggetti loro per non privarne il paese, saranno sicuri che dovranno rimanervi; non potendo lo Stato esimersi dall'acquistare tutto ciò, che interessa alla Nazione, senza venir meno alle prescrizioni della legge, ed all'obbligo assunto in faccia del pubblico.

Con queste previsioni sembra dunque che doppio sia stato lo scopo di una tassa, che equivale ad una espropriazione parziale rilevantissima del valor capitale dell'oggetto, che si vuol vendere: porre cioè da un lato un freno, o per dir meglio un impedimento, all'uscita di quanto lo Stato per le sue strettezze non potrebbe acquistare, e accumular mezzi dall'altro per sopperire alle spese degli acquisti, che siano indispensabili, o, per parlare più esattamente, che siano inevitabili.

Vede bene quindi il Senato che tutto il rispetto, che si ostenta verso il diritto di proprietà, lasciandosi libera l'esportazione, e pagandosi il prezzo di ciò che si vuol conservare nel paese, non si riduce negli effetti che ad una mera illusione, giacchè la perizia e la tassa, o sono un ostacolo alla esportazione, ovvero un ripiego per fare gli acquisti a spese degli stessi proprietari. In una parola, egli è come se lo

Stato dicesse ai proprietari: non vi contrasto che il vostro diritto, dovesse pure andarne di mezzo la civiltà del paese, prevare sul pubblico interesse; ma voi non potete contrastarmi nemmeno la prerogativa della tassazione, ed è di questa appunto che io mi avvaigo per fare rivivere il sistema protettore a beneficio dell'arte e dell'archeologia.

Io non so veramente se gli eterni principi della giustizia e del diritto guadagneranno alcun che da questi poveri artifizii e da questi sutterfugi, coi quali si pretende risolvere una questione, che si presenta nei termini più citari e più semplici. Se l'interesse della società nella materia di cui trattiamo non sussiste, abbandoniamo il pensiero di una nuova legge, cancelliamo quelle che sono in vigore, e lasciamo ai proprietari la piena libertà di esercitare senza restrizione il loro diritto. Ma se quell'interesse è reale, se ha tanta importanza da far credere che sia necessaria una legge per tutelarlo, invece di appigliarsi ad un partito ambiguo e inefficace, che non salva nulla, mettendoci a repentaglio l'interesse medesimo senza lasciare inteso il diritto di proprietà, ognuno si accorge come sarebbe più provvida, più dignitosa e nello stesso tempo più coerente a se medesima una legge che vada dritto e senza ambagi al suo scopo, vietando cioè la esportazione degli oggetti che l'utile pubblico impone dover rimanere nel paese, al modo stesso come ne è vietata, secondo il progetto, la distruzione ed il guasto. X

In questa guisa non solo gli effetti della legge stessa ricadrebbero su coloro unicamente che debbono sopportarli; non solo la limitazione del diritto di proprietà prenderebbe il suo vero carattere di una misura dettata dalla necessità pubblica, ed inerente perciò all'esercizio di qualunque diritto; ma sarebbe altresì giustificata dall'indole peculiare degli oggetti, cui si vuol provvedere. Imperocchè non deve perdersi di vista, indipendentemente dalle considerazioni premesse, che i monumenti di arte e di archeologia costituiscono una maniera di proprietà, la quale differisce da tutte le altre, e ragion vuole perciò che sia posta in una condizione giuridica speciale. Primieramente, perchè gli oggetti in discorso sono dei protonipi unici che non si possono nè riprodurre, nè surrogare, mentre tutte le cose che cadono

ordinariamente sotto il dominio degli uomini, essendo prodotti della natura, o dell'industria, si riproducono, e si rinnovano ad ogni istante. Inoltre, perchè la massima parte, e la più rilevante degli oggetti medesimi, esclude per se stessa l'idea del possesso privato, portando seco l'impronta originaria di una destinazione pubblica, come sarebbero le rappresentazioni e i simboli attenenti alle credenze e ai culti religiosi, ovvero i monumenti relativi ad uomini e a fatti, di cui le generazioni passate vollero tramandare la memoria alla posterità. Perchè finalmente le opere delle arti figurative, fatta astrazione della materia e della forma, che sono in loro accidentali e accessorie, non possono riguardarsi se non come manifestazioni del pensiero umano, ed il pensiero, comunque espresso, non può per essenza propria soggiacere all'appropriazione privata, senza violarsi l'ordine naturale, ed anche le prescrizioni positive delle nostre leggi.

Ponendo termine al mio ragionamento, non debbo tralasciare un'ultima osservazione. Il divieto della esportazione non è una novità per l'Italia. Esso trovavasi imposto, e non è tuttavia revocato, in quegli Stati, che comprendevano l'antico Lazio, l'Etruria, la Magna Grecia, la Sicilia, quelle regioni cioè dove così frequenti s'incontrano gli avanzi delle più splendide civiltà, che sieno state nel mondo, dove attinse le sue ispirazioni il genio italiano all'epoca del risorgimento, e dove il culto delle antiche memorie è divenuto costume, e quasi una passione popolare.

Si è detto che tal divieto, opera di Governi assoluti, sarebbe oggi incompatibile col regime di libertà. Ma non si riflette che i despoti, costretti dalla stessa loro condizione a calpestare ogni diritto, quando trattavasi dell'esistenza e dell'interesse proprio, non sarebbero stati così semplici da provocare eziandio con la violazione del diritto di proprietà la pubblica opinione pel solo gusto di conservare nei loro Stati dei monumenti di arte pei quali erano indifferentissimi. Intendevano anzi di darsi così a buon mercato la gloria di soddisfare ad un bisogno della civiltà, e di lusingare al tempo stesso l'amor proprio del paese. Né in ciò s'ingannavano, giacchè fra tanti lamenti dei popoli pei loro atti illegali e arbitrari, non si è udito giammai che siansi mosse querele per l'ingiustizia di quel divieto.

Non si considera inoltre che vi son leggi dettate dalla necessità, e che la necessità s'impone ugualmente tanto ai Governi assoluti, quanto ai Governi liberi. Gli è perciò che leggi, le quali hanno il medesimo peccato di origine, ed impongono similmente delle restrizioni al diritto di proprietà, come nei casi che ho sopra accennati delle servitù militari, dei marciapiedi alle rive dei fiumi, della conservazione delle strade, dei vincoli forestali, non solo non sono state abrogate, ma son mantenute in vigore, o riaffermate dal Parlamento italiano. Sarebbe mai il divieto di spogliare l'Italia dei suoi monumenti il solo atto tirannico, il solo attentato alla proprietà che il libero Governo nazionale ha il dovere di cancellare? In questo caso perchè al divieto, il quale limita semplicemente il diritto di proprietà, vuol surrogarsi sotto forma di tassa la confisca di una quarta parte del valor capitale degli oggetti destinati alla esportazione, quando questa tassa è anch'essa un atto di arbitrio di un Potere assoluto, ed il progetto di legge non solamente l'ha imitato, ma lo ha sorpassato?

Signori: il Senato nella scorsa sessione ha approvato la legge per l'istruzione obbligatoria, ed io vi ho portato con animo pronto il mio favorevole suffragio, quantunque l'interesse di provvedere alla educazione del nostro popolo recasse la conseguenza di doversi invadere i diritti della patria potestà. Non vorrei quindi trovarmi ora in contraddizione con me stesso, votando una legge la quale, per un falso ed apparente rispetto al diritto di proprietà, produrrà il deplorabile effetto di privare l'Italia degli strumenti più efficaci della cultura pubblica e della civiltà. (*Bene! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Signori Senatori. Se vi è occasione nella quale io possa sperar venia dalla vostra cortesia, pigliando a parlare, io, ultimo di voi tutti, in così onorando consesso, pare a me che sia la presente.

La discussione che abbiamo intrapresa, e nella quale mi ha preceduto un così autorevole e sapiente oratore, non è, in effetto, di quelle, alle quali non si possano commettere se non coloro che, al par di lui, sono maestri in speciali dottrine: essa agita una materia inviscerata, per così dire, alle memorie, ai pensieri,

agli affetti di ogni Italiano. In fatto d'arte in Italia, pare che anche l'ultimo del popolo, non che l'ultimo del Senato, possa dire la sua. Lasciandomi dunque andare alla tentazione, io confido che, se non potrà valermi il lungo studio, mi valga almeno il grande e sincerissimo amore.

L'arte, nelle grandi Assemblee politiche, non ha di consueto molta fortuna. In mezzo all'arruffio dei materiali interessi, all'incalzare delle questioni irte di cifre, essa pare a molti una bella superfluità, una dispendiosa decorazione, un lusso, magnificamente prodigo, dell'intelligenza; credo che la paragonerebbero volentieri a una seducente Etera, fatta per rallegrare i giorni agitati e tranquilli; ma degna appena, in tempi pieni di faccende e corti a danaro, di questa sola cortesia: incoronarla di rose, e avviarla bellamente così, come nella sua repubblica usò coi poeti Platone, fuori dell'uscio.

Questo però io non temo, onorevoli Senatori, da voi. Voi custodi non solamente degli interessi materiali di questa Italia, ma, e più ancora, del suo patrimonio morale, delle sue tradizioni, della sua coltura, della sua civiltà; voi, per lungo e assiduo esercizio del pensiero accostumati a sollevarvi in quelle sfere serene, dove le effimere cure attutiscono, e la parte più eletta di noi signoreggia la più grezza e volgare: voi non potete tener l'arte in così basso concetto; voi non potete aver fretta di disimpacciarvene, come da una questuante importuna: e meno che mai lo potete in questa Roma, nella quale, se l'arte fosse mai per restare diserta d'ogni asilo nel mondo, ancora troverebbe la sua patria e il suo trono.

Non io certo, o Signori, vorrò ricordarvi vanamente quello che a me si addice di imparare da voi. Voi m'insegnate che l'arte è tutt'uno col pensiero civile, colla storia medesima delle nazioni; che ogni età vi ha specchiata e impressa la propria immagine; che oggidì non solamente l'arte, come ha fatto sempre, educa, raggentilisce e affina gli animi umani; ma che di lei si vale e a lei si appoggia la scienza per ricostruire quel passato, di cui si può dire che l'arte ci custodisca il vivente volume.

Era quindi, più che un desiderio, un dovere, che il patrimonio dell'arte, massime in un paese come il nostro, erede e continuatore di tre civiltà, fosse circondato di particolarissime

cure; e, non solamente all'amore degli studiosi, ma fosse raccomandato alla materna tutela della legge. E in tanta molteplicità di provvisori legislative, che, in ciascuna parte d'Italia diverse, reggevano per lo passato questa materia, non è a dubitare che urgesse di ridurla sotto unità di sistema.

Però, se dobbiamo rallegrarci che in tanta mole di cose quanta è quella che grava sul Parlamento e sul Governo, si sia trovato un po' di luogo anche all'arte; se dobbiamo rallegrarci che un disegno di legge, per tutelare la conservazione dei monumenti e infrenare la esportazione degli oggetti d'arte e di antichità, meditato già da cinque anni, ci torni innanzi rimeditato da Ministri e da Commissioni, ben si può dire che sia stato adempiuto il dovere; non forse che sia altrettanto soddisfatto il desiderio.

Nessun disegno di legge più diligente, più minuto, più sollecito dei particolari; tollerate tuttavia che io dubiti se possa reputarsi altrettanto efficace. Sotto ai suoi complicati meandri io vedo una serpe insidiosamente appiattata; e la serpe non è altro che quella turpe e crudele povertà, *duris urgens in rebus egestas*, dalla quale scaturiscono tutti i nostri malanni. Il disegno di legge è pieno di buone intenzioni; ma non vogliate, ve ne scongiuro, darmi taccia di irriverenza, se vi confesso ch'è mi fa involontariamente sovvenire d'un certo tipo tradizionale della nostra commedia, d'uno di quei bonarii e decaduti cavalieri, che, di gran cuore e con infinita larghezza, promettono protezione a tutti; ma poi, allo stringer dei nodi, non sono guari in grado di darla a nessuno.

A che, in effetto, si riduce la sostanza di questo disegno di legge? A due norme — non oserei dire a due massime nè a due principii — a due norme, che ne governano tutta quanta l'economia. La prima riguarda la conservazione dei monumenti, ed è questa: scaricarsi il più che si possa di ogni cura e di ogni spesa sulle Province e sui Comuni; serbata soltanto, per ragione di decoro, allo Stato, una certa quale apparenza di alto dominio. La seconda riguarda l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità; e può formularsi a un dipresso in questi termini: richiedere dai privati e dai Corpi morali, che nulla da loro si venda senza saputa dello Stato, nulla senza che lo Stato vi abbia diritto di prelazione; bene inteso però che, non essendo

lo Stato in grado di esercitare pressochè mai questo dispendioso privilegio, e' sarà nel più dei casi per contentarsi di quel po' di fumo, che il venditore, come già un tempo il vassallo in certe prestazioni feudali, avrà fatto ascendere fino alle sue nari.

Il disegno ministeriale, bisogna dirlo, era sul primo punto assai sincero; confessava senza ambagi la propria impotenza. « Gli edifici sacri e profani (così testualmente diceva) e gli avanzi monumentali di proprietà demaniale, dai quali il Demanio non ritragga *nessuna utilità* per la sua amministrazione, saranno ceduti alle Provincie e ai Comuni. » Il rimedio, non c'è che dire, era eroico: « Saranno ceduti ». Ma di grazia, e il consenso di colui al quale s'ha a cedere? Un edificio o un avanzo monumentale, dal quale il Demanio (come dice con aritmetica e imperturbabile breviloquenza la legge) non ritragga *nessuna utilità*, verosimilmente neppure a una Provincia o a un Comune sarà per dare utilità nessuna. Dovrà allora la Provincia, dovrà il Comune, come il povero Duumviro del Basso Impero, accettare forzatamente l'incomportabile dono? Quest'ovvia domanda si è affacciata da sè all'Ufficio Centrale del Senato; e a cosiffatte trasmissioni esso non ha tralasciato di restituire la loro base giuridica, richiedendo il *reciproco accordo*. Ma e se questo accordo non ci sia? Se la Provincia, se il Comune ricusi di sobbarcarsi, dopo tanti oneri, anche a questo? E se d'altra parte lo Stato, sapendo pur troppo *quid valeant humeri, quid ferre recusent*, voglia scoterselo di dosso ad ogni costo, quale destino, di grazia, sarà per incogliere al misero edificio o al più misero avanzo monumentale? Non diverso, io temo, da quello, che per poco non incorse al nido d'aquila del secondo Federico, alla magnifica reliquia sveva di Castel del Monte; o a quell'altra famosa reliquia ghibellina del Castel di Sermione, maniero un tempo di Can Grande e asilo di Dante: stati a un filo amendue di diventare cave di mattoni, e salvati, se dopo molto strazio si può dir tanto, più per disperato sforzo di volontà, che per longanime provvidenza di leggi.

Questi dissimulati, ma non negabili pericoli, tormentarono, si vede, anche la coscienza dei valent'uomini che hanno elaborato il presente disegno di legge. E così nell'originario schema ministeriale, come in quello della Giunta sena-

toria, è manifesto lo sforzo fatto per evitarli, o almeno per persuadere a sè medesimi di averli in qualche modo evitati. Dice lo schema ministeriale, che ove il proprietario nel suo legittimo interesse domandi la rimozione di un oggetto d'arte o d'antichità, ovvero lo lasci deperire, *potrà* il Ministero promuoverne l'acquisto, applicando le disposizioni della legge sull'espropriazione per titolo di pubblica utilità. Ed il progetto riformato dall'Ufficio Centrale, definendo in altri termini il medesimo caso, dice che *potrà* il Ministero provvedere, d'accordo col proprietario, ovvero valersi delle disposizioni della legge sulla espropriazione. Ma, siamo schietti. Questi *potrà*, sono *potrà* intenzionali, *potrà* ipotetici, di quei tanti *potrà*, che stanno sempre sull'avviso per camparsela, non appena tu accenni a fermarli e a farli stare a segno, appaiandoli con un bravo *dorrà*.

La celia muore sul labbro quando si pensa che il risultato più positivo di tutto questo fare a chi tocca fra Stato, Provincia e Comune, sarà nel più dei casi uno sciupio d'inchiostri infinito, e un altrettanto infinito indugiare dei buoni, saldi, efficaci, conclusivi provvedimenti. Sagunto, mentre in Roma si deliberava, è perita; ma anche le rovine di Sagunto, se fossero in terra italiana, c'è da credere che avrebbero tutto il tempo di scomparire prima che si fosse usciti a riva dal gran discorrere che se ne farebbe, da quell'eterno palleggiarsi il debito di conservarle.

Sotto a queste infelici emulazioni, non d'operosità, ma d'inerzia, non del fare, ma del pretendere che altri faccia, io so bene, e l'ho detto e lo ripeto anche qui, so che si nasconde un fatto doloroso e indipendente dal voler nostro, la nostra infelice povertà; disgrazia questa non imputabile, se si vuole, che alla stessa miracolosa rapidità del nostro risorgimento politico, al quale il risorgimento economico non ha potuto a gran pezza venire del pari. Ma la piaga non si cura col nasconderla: anzi più virile è lo scoprirla; e più dicevole sarebbe affrontare, che non dissimulare la difficoltà.

Ora, se lungo tempo noi dovremo rassegnarci a dispensare lo Stato, per ragione d'impotenza economica, da talune delle più vitali sue funzioni di tutore e di educatore, apparecchiamogli almeno il modo onde assolverlo degnamente, il giorno, nel quale avrà ricupe-

rato le normali sue forze. Nè di questo lavoro di preparazione si verrà a capo, anche nell'argomento dell'arte, se non si incomincia dal mettere in sodo la misura dei bisogni ai quali importa di provvedere.

Per questo, providamente, io credo, imponeva l'originario schema di legge, presentato or fanno cinque anni al Senato, e per questo saviamente ripropone ora l'Ufficio Centrale, che si dia opera a compilare un completo ed esatto inventario del patrimonio artistico ed archeologico del paese.

So bene che un simile ufficio fu affidato a Commissioni locali per un regio decreto, che data da circa due anni. Ma ognuno di leggieri intende come nello spinoso loro ufficio queste Commissioni non possano sentirsi sufficientemente suffragate dalla sola autorità del decreto; e come sia necessario sorreggerle, nelle non poche lotte che avranno a sostenere, colla suprema autorità della legge.

Allora soltanto quando si possegga questo indispensabile substrato dell'inventario, sarà dato di classificare i monumenti secondo la reale loro importanza archeologica e artistica; di riconoscere quali tra essi abbiano veramente carattere di monumenti storici nazionali; e di definire una buona volta qual parte incomba allo Stato nel carico di conservarli.

Non altrimenti ha proceduto un popolo, il quale, dopo l'italiano, possiede forse il più copioso retaggio di dovizie artistiche fra le genti latine. La Francia, alla quale si potrà forse muovere appunto di procedere più sovente per le vie dell'autorità che non per quelle della libertà, ma a cui nessuno, io credo, vorrà negar tanto di operosità e di risolutezza, la Francia non ha ancora una legge per la conservazione dei monumenti; ma ha un elenco dei monumenti storici da conservare, ed ha un fondo stanziato in bilancio per conservarli; al resto provvedono Ministri e Commissioni.

Diamo dunque opera alacramente noi pure a riconoscere almeno l'entità del nostro debito verso la storia e verso l'arte, se assolverlo ancora non possiamo; e forse il giorno di soddisfarlo degnamente sarà men lontano che altri non pensi.

Vi è, a dir vero, un assai scarso margine nei nostri bilanci; ma vi è fors'anco minore sicurezza di criter rispetto a certe materie; ed io

non sono alieno dal confidare che un'oculata recensione possa metterci in grado di spender meglio, anche senza spender di più. Io non voglio su questo punto incidentale eccedere i limiti che la vostra indulgenza mi lascierebbe forse varcare, ma che il tema istesso della odierna discussione ha prefissi; non voglio entrare nella delicata disamina del quanto e del come si spenda dallo Stato per l'arte; oso per altro affermare fin d'ora, che non pochi sussidi, i quali con iscarso utile si profondono in pomposo apparato di accademiche oligarchie, potrebbero con assai maggior frutto versarsi ad accrescere, o per lo meno a custodire, il patrimonio dell'arte nazionale, ed a fomentarne il vero e vivo progresso.

Ma, di ciò non volendo dir oltre, io vi chieggo licenza, o Signori, di esporvi piuttosto alcune idee intorno alla seconda parte del disegno di legge, sul quale siamo chiamati a deliberare.

Il titolo primo, del quale ebbi dianzi l'onore di ragionarvi, patisce, dirò così, di anemia; è vuoto di quel nutritivo sangue, che allora soltanto gli si potrà dentro trasfondere, quando tutto il corpo della nazione ne abbia nelle vene di più. Nè d'altra infermità patisce, a dir vero, anche il titolo secondo, che riguarda l'espertazione degli oggetti di antichità e d'arte; se non che di questo io mi fo a ragionarvi con un po' più di coraggio; perchè il rimedio, che, rispetto al primo (lo sento e ve l'ho confessato) è di là da venire, rispetto a questo invece, non che possibile, è prossimo; e sta, sol che il vogliate, nelle vostre mani.

Voi m'insegnate, o Signori, quanto misera e inetta dottrina sia quella, la quale, considerando alla pari con qualunque valore in corso e in cambio i monumenti dell'arte, reputa che, immagazzinati dove che sia e pur che sia, tornino sempre allo stesso. Egli è al contrario di per sé manifesto che un assai più copioso e più immediato beneficio può ritrarre dalla contemplazione e dallo studio dei monumenti quel popolo in mezzo al quale son sorti, al quale intellettualmente non meno che materialmente appartengono, col quale fanno, agli occhi della istoria, una cosa sola.

Vedete, o Signori, le Fiandre. Come in quei palazzi di città pieni ancora delle storiche reliquie del Cinquecento, come il popolo rivive interi i giorni gloriosi della lotta e della vit-

toria! Anversa, un piccolo Municipio sussidiato dal Governo di un piccolo Stato, acquista per un milione e duecento mila lire le case dei Plantin e dei Moretus, i famosi tipografi, emuli degli Elzeviri e degli Aldi (1); e là, in quel venerando edificio, dove ogni cosa occupa ancora il posto di tre secoli addietro, dove dalle tele di Rubens e di Van-Dyk, pittori e amici di casa, vi sorridono, virili e pensose faccie, gli antenati di quella strenua e laboriosa famiglia insieme coi letteratissimi ospiti, dove il vecchio gran tavolo di quercia è ancora quello su cui Ario Montano correggeva le bozze della sua *Biblia polyglotta*, dove i torchi, i compositori, i caratteri sono quei medesimi che hanno servito a Giusto Lipsio; ivi il popolo impara a leggere sullo stemma gloriosamente borghese di quei suoi gagliardi progenitori una impresa, che non per nulla dice: *labore et constantia*. Quei cimeli, che sparsi in tutti i musei d'Europa non sarebbero più se non dotte o artistiche curiosità, ivi sono efficacissimi strumenti di educazione civile.

Ma si può aggiungere di più: l'istessa universale coltura dell'uman genere, l'istessa suprema e univoca magistratura dell'umano pensiero, ottiene dallo studio dei monumenti un frutto incomparabilmente più succoso e migliore, allorchè li viene considerando colà dove li ha piantati la storia, e dove, si può dire, vivono ancora, che non quando li sterpa dalle radici, e, quasi corpo morto, se li viene permutando di mano in mano e di paese in paese.

Domandatene, o Signori, a tutti gli artisti, a tutti gli eruditi del mondo; meglio che in qualsiasi biblioteca e in qualsiasi museo, gli è a Pompei o qui al Palatino ch'essi sorprendono, belli e parlanti, i segreti della vita antica. Ma che dico, domandatene? Molti di voi, signori Senatori, percorreste larga parte d'Europa. Se alcuno è di voi che non abbia sentito una fitta al cuore vedendo quelle mirabili e divine metope del Partenone dai soli dell'Attica trascinate a disfarsi in mezzo alle nebbie britanne; se alcuno è il quale davanti ai marmi di Egina non abbia in cuor suo giudicato rigida e morta anche la regale ospitalità monacense, e non abbia evocata col desiderio a consolare

(1) STADT ANTWERPEN, GEMEENTERAAD. *Verlag der Commissiën van schoone Kunsten en van financiën*, 1875.

quei poveri naufraghi dell'arte la splendida visione del tempio natio, quegli dica che io esagero o invento.

E notate. Cito esempi di monumenti tolti ad una terra, della quale era lecito dubitare che, manomessa, conculcata, divisa, potesse degnamente conservarli ed efficacemente difenderli. Che pensare poi di un paese, il quale, miracolosamente riunito, riplasmato, risorto, i monumenti suoi si lasciasse con più miracolosa accidia e con incredibile vituperio involare?

A questo punto forse qualcuno, sorridendo della mia ingenua e troppo infiammata parola, potrebbe, chi sa? ammonirmi di non mi commettere a così fatti sgomenti, e amorevolmente segnarmi a dito, nel titolo secondo della legge, tutto quel meditato e laborioso viluppo di articoli, che, quasi rete alzata a rompere gli audaci voli, appunto intende a impedire lo sperpero dei tesori nati. Se non che, una ammonizione di questa sorta io me la potrei aspettare dovunque altrove, non me l'aspetto certamente, o Signori, in quest'aula solenne, dove la vostra sapienza è di lunga mano esercitata a discernere, anche dentro a' più densi volumi, quello che è apparato e forma, da quello che è sostanza ed efficacia vera di provvedimenti legislativi.

E in verità, chi per poco analizzi l'originario tenore del titolo secondo, quale ci venne dal disegno ministeriale, tostamente riconosce che il risultato finale da aspettarsene non tanto sarebbe una valida tutela dell'arte avita e della storia patria, quanto un materiale guadagno pel Fisco.

Chiunque voglia esportare oggetti di antichità, ovvero opere d'arte di autori non viventi — dice il disegno ministeriale, di cui vi riassumo il costrutto — dovrà chiederne licenza. Ove il Ministero giudichi trattarsi di oggetti d'alta importanza storica o artistica, potrà, piuttosto che lasciarli esportare, avocarne a sé l'acquisto esercitando il diritto di prelazione; ove reputi invece trattarsi di oggetti di secondaria importanza, concederà senz'altro licenza di esportazione, verso il pagamento di una tassa equivalente ad un quarto del valore dichiarato.

Ma ognuno di leggieri può intendere se nelle condizioni presenti delle nostre finanze sia da fare assegnamento sull'esercizio del diritto di prelazione. Resterà dunque sola, nel più dei

casi, l'applicazione della tassa; e il Fisco, novellando il denaro, si consolerà per noi della gloria venduta.

Senti, a dir vero, il nostro Ufficio Centrale tutta la radicale inefficacia del sistema della prelazione; e saviamente vi surrogò il sistema del divieto assoluto rispetto a quelle opere d'alta importanza artistica o storica, che appartengano a Corpi morali. Se non che, dopo essersi messo animosamente per la retta via, si venne poi peritando di percorrerla sino in fondo tutta; piegò il capo davanti al Dio Termine della privata proprietà, e per rispetto alle opere da privati possedute calò a contentarsi di quella lustra della prelazione, che aveva, rispetto alle altre, riprovata e respinta.

Or, con tutta la reverenza che io professo agli illustri Colleghi dell'Ufficio Centrale, io stento a capire come non temessero, con questa attenuazione concessa ai privati, di ridurre a nulla anche il beneficio sperabile da quel loro primo giustissimo e salutare rigore verso i Corpi morali. E, valga il vero, nella tentazione del vendere non tanto facilmente incorrono questi, quanto quelli; trattenuti questi, dico i Corpi morali, dalla vigilanza e dalle censure della opinione pubblica, se già nol siano da quei rispetti che passano in tradizione insieme con le cose; sospinti invece ben spesso gli altri, dico i privati proprietari, o da povertà o da cupidigia, a far cosa, che alla perfine a loro non sembra eccedere i confini del privato diritto.

E vi ha di più.

Se ai privati concedasi quella facoltà di esportazione che a Corpi morali si nega, il divieto non tarderà a diventare, anche rispetto ai Corpi morali, illusorio; nulla essendo per questi più agevole del trasferire in prima entro i confini dello Stato a conniventi fiduciari quegli oggetti, che direttamente non potrebbero mandare fuor dai confini.

Che poi la proprietà privata meriti ogni rispetto fino a che non si trovi in diametrale opposizione, come testè vi diceva l'onorevole Senatore Di Giovanni, colla ragione suprema dell'utile pubblico, non io certo vorrò rivocarlo in dubbio. Ma forse che dinanzi a questa suprema ragione non deve la proprietà privata anch'essa inchinarsi? Forse che non s'è fatta dalla legge in più d'un caso inchinare? Che al-

tro è la storia del progresso giuridico, se non quella di un perpetuo compromesso fra l'antica e sconfinata ragione eroica del possessore e la nuova ragion civile del legislatore e del giudice? Che altro il lento ma continuo trasformarsi del giure, dal *jus ritae et necis* sul figlio, sullo schiavo, sul debitore, dalla *aeterna auctoritas* e dal ferreo *si plus minusve secantur* delle XII TAVOLE fino alla squisita equità del Diritto pretorio e dell'*Editto perpetuo*? Ogni giorno noi rechiamo più avanti questa ingerenza della legge, depositaria e mandataria del pubblico bene, nelle ragioni del privato cittadino. Al privato cittadino manomettiamo, coll'acquedotto coattivo, i suoi campi; spiantiamo i suoi vigneti ed abbattiamo le sue case davanti al corso irruente ed irresistibile della vaporiera; se le pendici de'stolti monti sono vestite del sacro verde delle selve, gli imponiamo che non ne le spogli; se erige una abitazione od un opificio, diamo norme inviolabili alle dimensioni, ai materiali, perfino ai metodi di costruzione, e alla facoltà di abitare entro le sue proprie pareti domestiche. O perchè non potremmo per un'alta ragione di decoro, di coltura, di civiltà, quello che per ragioni d'ordine, di igiene e di sicurezza possiamo?

Io comprendo le esitazioni dell'Ufficio Centrale e vorrei assolverle anche, se il divieto dell'esportazione applicato ai capi d'arte e d'antichità — e, si badi bene, non ai volgari, nè a quelli di secondaria importanza, anzi a' più cospicui soltanto e preziosi, che supremamente rilevin per l'istoria patria e per la patria coltura — se, dico, questo divieto venisse di botto ad aggiungere restrizioni nuove, e rese dalla stessa loro novità incomportabili, agli oneri già troppo molteplici e gravi, di cui abbiamo cariche al cittadino le spalle. Una patria grande e libera, dicono, non dovrebbe annunziarsi che con l'amore. Perchè darle sempre un littore a lato, e a simbolo il fascio, e a linguaggio il comando? Ma, o io vo grandemente errato, e leggo male ciò che trovo scritto da dottissimi uomini di due Giunte senatorie, ovvero sta, come dianzi anche l'autorevolissimo Senatore Di Giovanni veniva affermandovi, che nella maggior parte delle regioni italiane, e in quelle massimamente che più sono ricche di artistiche dovizie, la legislazione vigente fin qui, lunge che fosse punto più blanda, anzi era più rigida di quella che oggi con noi i più rigidi domanderebbero.

Lascio stare i ferrei Senatusconsulti romani, e l'Editto di Vespasiano, e le multe e le confische di Pio II, di Sisto IV, di Paolo III, Pontefici, e già scendendo fino a Benedetto XIV ed a Pio VII. Ma più miti non erano neppure gli ultimi bandi in questo Stato che fu della Chiesa; non le leggi lorenesi in Toscana, non nel Regno di Napoli ed in Sicilia gli editti sovrani.

Che anzi, a non parlare della autorità fuor di confronto più legittima, da cui la legge nuova emanerebbe, fra quelle vecchie ordinanze e una legge propriamente nazionale e patria correrebbe, notate, questo divario: che dove le vecchie ordinanze interdicevano la esportazione di capi d'arte e d'antichità fuori dal breve Anabito di Stati non molto più vasti di talune odierne provincie; la legge nuova invece, anche per i capi più cospicui e più rari, estenderebbe la libera permutabilità a tutta Italia, che è dire a un mercato di 330 mila chilometri quadrati e di 27 milioni di abitatori.

Fu già strenuamente combattuta dall'onorevole Senatore Di Giovanni un'ultima obiezione. Si è detto che a paese libero non possono convenire i portamenti di Governi assoluti. Ma forse che in tutte le legislazioni, da qualunque potere emanino, non vi hanno principi costanti, inconcussi, che a tutte s'accomunano, che penetrano in tutte egualmente? La differenza vera e propria cade sul modo dell'applicazione. E però, dove nei vecchi Stati il beneplacito e l'arbitrio entravano, anche rispetto al divieto di esportare opere d'arte, in luogo di ragione e di legge, giova sperare che nello Stato nuovo, in una Italia redenta, la legge e la ragione sole sottentrerebbero, anche in questa materia dell'arte, all'arbitrio ed al beneplacito. E la cerna delle opere d'arte per la rarità loro e per il loro pregio non esportabili essendo commessa a Giunte cittadine, costituite in buona parte per via di elezione, anche in questa materia dell'arte il paese solo, come è desiderabile sempre, reggerebbe se stesso.

Ancora una considerazione, Signori, ed ho finito.

Badiamo che nelle vecchie società molti impulsi, molti elementi, molti istituti concorrevano a preservare, insieme con tutte le altre tradizioni, anche quella dell'arte; impulsi, elementi, istituti, che nelle società nuove vanno al tutto

dispersi, o cadono vuoti di effetto. Non parlo della domestica e pubblica religione delle memorie, assai più intensa un tempo che oggi non sia; non degli ostacoli materiali e legali che si frapponevano fra paese e paese, tra ceto e ceto, tra acquirente e venditore. Voglio ricordare soltanto, perchè propriamente alle collezioni d'arte e di antichità si applicavano, i vincoli di fedecommesso e di maggiorasco. Lungi da me fin l'idea di rimpiangerli, se anche, in mezzo a molti mali, di qualche bene abbiano pure potuto esser fonte; ma non credo io già che, per averli condannati a ragione, avremmo ragione poi di obliare quest'ovvia sentenza: che, tolto via un riparo fracido, se ne deve, quando occorra, sostituire uno sano. Scompariscano dunque, e sta bene, con tutto il restante corredo del medio evo, feudi, fidejussioni e maggioraschi patrizii; ma conserviamo, o Signori, all'Italia il sacro suo fedecommesso dell'arte, conserviamole il civilissimo suo maggiorasco fra tutte le genti.

E se le mie parole vi paressero imprime di uno zelo esagerato, ed ispirate da quella che il nostro Vico ha chiamata *la boria delle nazioni*, tollerate che per ultime io vi ripeta queste di un pensatore straniero:

Chaque pays puise à pareille source — parla delle tradizioni e dei monumenti dell'arte — le sentiment de la nationalité, de l'attachement à la patrie. Ce qui caractérise l'Italie, ce n'est pas seulement le climat ou la langue, c'est aussi, c'est surtout l'art, qui a imprimé un cachet particulier sur les innombrables monuments répandus dans cette heureuse contrée. Supposez la destruction de ces monuments, l'Italie ne sera plus elle même: elle aura perdu les principaux traits de sa physionomie. Les Italiens ne se sentiront plus un peuple à part: ils n'auront plus l'orgueil du passé et l'ambition de l'avenir, ces deux sentiments qui font faire de si grandes choses (1).

E a quest'oratore voi non imputerete certo di essere posseduto da spiriti di patria eccessivi.

Ma se le cose troppo poveramente dette da me non possono avere sull'animo vostro, o Signori, autorità alcuna, ne abbia, ve ne scongiuro, il voto dell'onorando Senatore Di Giovanni, il

(1) FÉTIS. *L'art dans la société et dans l'État. Mémoire présenté à l'Académie royale de Belgique (1870).*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

quale, appartenendo già alla prima Giunta senatoria che cinque anni or sono ebbe ad esaminare questo disegno di legge, non esitò a pronunziare separatamente la sua sentenza con un'energia ed una saldezza, degne di un alto convincimento; quella sentenza medesima, che egli, con sì vigorosa e sapiente parola, oggi è venuto svolgendo.

Io spero che nel seguito di questa discussione egli sia per presentarvi pochi e brevi emendamenti, i quali, senza scomporre l'economia generale del disegno di legge, possano, come ne ho fede, migliorarlo e accrescerne l'efficacia di molto. Sarò lieto, quanto a me, di venire sulle orme di così strenuo antesignano, e di consociarmi, reverente, con lui.

E nel rendervi grazie, o Signori, della indulgenza di cui vi piacque essermi cortesi, io non saprei meglio mostrarmene penetrato, se non che promettendovi che nel seguito farò di restringere le mie troppo recise forse, e certo troppo grezze parole, entro a rigorosi limiti di brevità e discrezione (*Bene, Bravo*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Gioachino Pepoli.

Senatore **PEPOLI G.** L'on. Senatore Vitelleschi, Relatore dell'Ufficio Centrale, nella sua relazione dichiara che le leggi sono l'espressione de' bisogni, dei doveri, il prodotto del carattere e della fortuna di un popolo.

Io non posso accettare interamente la formula dell'onorevole Senatore, imperocchè, mi permetta di dirgli, non basta che le leggi siano l'espressione dei bisogni e dei doveri, bisogna ancora che esse siano l'espressione dei diritti di un popolo. Ora, nonostante l'eloquenti parole pronunziate dall'onorevole Senatore Di Giovanni e dall'onorevole Senatore Massarani, io reputo che questa legge, pur anco nella forma proposta dall'Ufficio Centrale, sia un'offesa incomportabile ed ingiusta ai diritti di proprietà, che è uno dei principali cardini delle società moderne e che non si può da nessun Governo, da nessun Parlamento offendere impunemente.

L'onorevole Senatore Massarani ben disse che questa legge era divisa in due titoli distinti: l'uno riguardante la conservazione dei monumenti, l'altro invece, l'alienazione e la esportazione degli oggetti d'arte. L'offesa per me gravissima alla proprietà non riflette certamente il primo titolo, riflette il secondo. Il

primo titolo, o Signori, contiene però delle *modalità* che offendono quel principio di decentramento che io ho sempre propugnato. Io non credo all'efficacia soverchia dell'autorità centrale neppure quando si tratta della conservazione dei monumenti di arte. Io non dico ciò per offendere l'onorevole Ministro, che è un Ministro zelante ed operoso, ma certo è, che se noi percorriamo l'Italia, forse i monumenti conservati con minor cura ci appariranno quelli che furono affidati al Governo. Gli onorevoli miei Colleghi rammenteranno che tutte le volte che si discusse il bilancio dell'Istruzione Pubblica udimmo in quest'Aula risonar le eloquenti lagnanze di qualche egregio Collega.

Suonano ancora al mio orecchio le parole di un caro amico di cui deploro amaramente la perdita. Ei si doleva che fossero state dal Governo mal custoditi e mal riparati dalle offese dei tempi e degli uomini il meraviglioso *Duomo* di Orvieto ed il palazzo dei Duchi d'Urbino.

Io non credo che il Governo centrale abbia in se medesimo quella potenza conservatrice che molti suppongono, e ch'egli solo posseda un meraviglioso balsamo per curare quei mali, che pur troppo fin qui abbiamo dovuto lamentare.

L'onorevole Massarani si doleva quasi d'un pericolo, che la nuova legge determinasse che il Governo può affidare alle provincie ed ai comuni la conservazione di alcuni speciali monumenti d'arte. Io all'opposto credo che ciò sia giustizia, imperocchè certi monumenti hanno più il carattere provinciale e comunale, che non abbiano il carattere nazionale, e che quindi alle provincie ed ai comuni appartenga razionalmente la cura di sorvegliare a che essi non vadano in rovina.

Ma nel primo titolo si contiene a mio avviso una disposizione molto pericolosa ed arrischiata, cioè quella che determina che quando ai Corpi morali faranno difetto i mezzi di provvedere alla custodia dei monumenti, provvegga di ufficio e a sue spese il Governo.

Ora, l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica sa quali continue lotte egli debba sostenere col suo Collega delle Finanze per ottenere i fondi necessari per le spese più urgenti al suo Ministero.

Io credo che, ad onta dei suoi sforzi titanici, egli non potrebbe giammai raggiungere lo scopo che questa legge si prefigge, ed i monumenti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

italiani avrebbero tutto il tempo di rovinare e di crollare prima che egli avesse ottenuto dal Parlamento i mezzi sufficienti; in guisa che, invece di migliorare, avremmo, adottando le proposte dell'Ufficio centrale, peggiorate le condizioni dell'arte in Italia.

Ma sorvolo sul primo titolo, poichè, a parte quelle disposizioni a cui ho accennato, io concordo pienamente coll'Ufficio Centrale. Ma, o signori, è sul secondo titolo che io debbo richiamare la vostra speciale attenzione.

In primo luogo, parmi che si sia dato a questa questione un'importanza più grande di quella che dovrebbe avere; che se ne sia soverchiamente allargato il campo; poichè quando mi si parla di monumenti nazionali, di quei monumenti che veramente sono una gloria italiana, noi dovremmo rammentarci che nessun pericolo reale li minaccia, perchè essi nella massima parte sono proprietà o del Governo, o del Demanio, o di Corpi morali, e quindi non corrono nessuna dolorosa eventualità. La vera questione praticamente si restringe quindi a quei monumenti, a quei quadri, a quelle statue, a quei codici, a quegli oggetti tutti d'arte i quali sono in mano dei privati ed ai quali si pretende dire in nome dell'interesse nazionale: badate, questi oggetti non vi appartengono se non a determinate condizioni; voi non siete, dei beni vostri, liberi disponitori.

L'onor. Di Giovanni, e parmi puranco l'onorevole Massarani, vanno più in là assai dell'Ufficio Centrale e del Ministro; negano in modo assoluto il diritto di proprietà. L'onor. Di Giovanni è stato nelle sue parole di oggi molto più mite che non sia stato nella relazione della minoranza che egli inserì nella relazione dell'onorevole Senatore Miraglia.

In quella relazione egli anzi dichiarava che non vi era proprietà artistica, perchè un artista, un pittore, uno scultore non poteva alienare la sua proprietà; che chi comprava, comprava materialmente l'oggetto, ma non aveva autorità di disporne, e giunge perfino nella sua dottissima e sottile relazione a dichiarare, che la nozione della proprietà « non può risultare se « non dal trovarsi riuniti in un solo uomo un « triplice diritto, quello cioè sulla sostanza della « cosa, quello sull'uso e quello del godimento « derivante dalla natura della cosa medesima: « e quindi, mancandogli il primo di questi di- « ritti, non gli rimane che quello dell'uso e

« del godimento. » Ma io confesso il vero, trovo questa dottrina dell'onorevole Di Giovanni molto audace; perchè in questo modo un pittore...

Una voce. Cita qualche autore.

Senatore PEPOLIG. Non mi pare che citi alcuno; e le parole che io ho citato sono proprio sue. Ripiglio il filo interrotto del discorso.

Quale sarebbe dunque la conseguenza di questa strana dottrina? Che chiunque acquista un quadro, una statua, non acquisterebbe in pari tempo il diritto di lacerarla, di spezzarla, di esportarla!

Ora, francamente io non credo che questa interpretazione del diritto di proprietà sia mai stata sancita da nessun Codice civile. Colui che spezza un marmo, lacera una tela che gli appartiene, che ha pagato col proprio denaro, commette un atto vandalico, ma non commette un atto proibito dal Codice civile.

Con buona venia dell'onorevole Di Giovanni io non posso ammettere una teoria che sarebbe una profonda iattura fatta all'integrità del diritto di proprietà, quale io l'intendo, quale generalmente dai giureconsulti s'intende.

Io quindi non posso seguire l'onorevole preopinante in questa via. Nè posso seguire neppure l'onor. Massarani.

L'onorevole Massarani ci osservava che il diritto di proprietà è circoscritto sovente dai bisogni, dai diritti sociali. Ed aggiungeva che man mano che si va svolgendo la civiltà, questo diritto di proprietà si restringe e si purifica. Io, con tutto il rispetto che ho per l'onorevole Massarani e per la sua vasta dottrina, non credo che quanto egli afferma sia esattamente vero. Non credo che la diminuzione del diritto di proprietà aumenti col progredire della civiltà: anzi io nutro un'opinione diametralmente opposta. Io credo anzi che il diritto di proprietà sia sciolto invece da molti vincoli che lo diminuivano e che lo rendevano sovente illusorio.

L'onorevole Massarani ha parlato del diritto della schiavitù abolito. Ma, mio Dio! io credo anzi che sia un passo in senso contrario, un passo sulla via della libertà, non della limitazione. Può egli annoverarsi fra i diritti di proprietà la usurpazione? E che era la schiavitù se non l'usurpazione di una parte della società sopra l'altra? Che è stato la legge che abolì la schiavitù se non una legge che ha rivendicato la integrità della prima delle più sante proprietà, la proprietà di se medesimi?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

L'onorevole Massarani colla sua splendida parola, ha fatto una pittura molto efficace ed eloquente al Senato onde commuovere gli animi e conciliarli alle sue difficili tesi. Io pure penso dal suo labbro quando egli obbiettava che persino le verdi cime dei colli non sono proprietà di chi le possiede, perchè possono, sboscandosi, aprire il varco ad inondazioni devastatrici, che perfino l'agricoltore non può essere sicuro dell'inviolabilità del suo campicello perchè egli può esserne espropriato per una via ferrata. Ma ciò che prova, onorevole Collega?

Per ridurre al suo giusto valore l'argomento mi basterà leggere due articoli di quelle leggi medesime che egli invoca a sua difesa: L'articolo 39 della legge di espropriazione per cause di pubblica utilità dice: « nel caso di occupazione totale, l'indennità dovuta all'espropriato *consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra e vendita.* »

Nella legge sulle foreste ultimamente votata ha forse un altro valore l'art. 2°, che io mi permetto citare integralmente:

« Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono per le vigenti leggi sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, e comune, la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo, dovranno indennizzare congruamente i proprietari. »

Quindi mi permetta l'onorevole Massarani di osservargli che quella che egli chiama limitazione di proprietà, non è una limitazione di proprietà semplicemente, ma una trasformazione di proprietà. Non è un'usurpazione, come sarebbe un'usurpazione quella che noi siamo oggi invitati a sancire a danno dei proprietari di quadri, di marmi e di codici.

L'onor. Massarani osserva che ad essi si lascia aperto il mercato interno. Ma non è offendere pur sempre la proprietà il limitare il mercato? Ma forse il mercato italiano non è mercato misero e ristretto?

È una vera confisca che noi siamo, ripeto, chiamati a sancire, e l'indole vera di essa è confermata ed appare chiaramente dalla proposta dell'onorevole signor Ministro e dell'Ufficio Centrale di far versare nelle casse dell'Era-rio il quarto sopra il prezzo che un proprietario realizza vendendo un oggetto di sua proprietà. Anzi qui l'onorevole sig. Ministro Cop-

pino è in vero progresso sul suo antecessore, perchè il suo antecessore non proponeva che il quinto, ed egli propone il quarto, così che aggrava sempre più la condizione dei proprietari.

E qui torno a ripetere che allorquando si preleva sul prezzo il quarto del valore della cosa espropriata per causa di pubblica utilità, non è più una espropriazione che si decreta, ma una vera e buona confisca.

Ma si può decretare una confisca a danno di un cittadino, senza che egli abbia commessa una colpa? E nel caso concreto dove è la colpa?

È forse colpa la necessità che spinge il proprietario di un oggetto di arte a spogliarsene per provvedere ai suoi famigliari bisogni? Dove andrà la libertà individuale se il Governo può farsi giudice e regolatore di questi bisogni?

Volete voi condannare coloro che hanno veduto l'avito patrimonio disperdersi, a conservare perpetuamente gli oggetti d'arte che posseggono o a lasciarsi rapire dal fisco il quarto del loro valore?

Signori, questa è una penalità che voi non avete diritto d'imporre; questa è una vera usurpazione dei diritti di proprietà. Mi permettano l'onor. Senatore Massarani e l'onor. Di Giovanni di dir loro che se è nobile, se è santo il sentimento che ha ispirato la loro eloquente parola, non è meno nobile, non è meno santo il sentimento che mi spinge a difendere la libertà individuale e il diritto di proprietà, il diritto della famiglia che la legge non può onestamente manomettere.

Ma Dio buono! Volete che le famiglie muoiano di fame per non poter vendere i quadri che hanno ereditato dai loro maggiori, che solo loro rimangono quale ultima risorsa? *

Io quindi respingo in nome della giustizia una diminuzione di proprietà, pericolosa, esiziale, soprattutto nella condizione in cui si trova gran parte dell'Italia. Non dimentichiamo che la legge dei fidecommissi, conservando integri i doviziosi patrimoni, non chiedeva alle famiglie patrizie in realtà nessun sacrificio, imponendo in pari tempo l'inalienabilità delle splendide gallerie di Roma. Ma oggi che i fidecommissi sono sciolti, oggi che le ricchezze sono divise per essere tornate a dividere domani, chi sarà quel patrizio così ricco da potere conservare intatto il patrimonio artistico degli avi, chi sarà quel

privato che potrà senza suo scapito conservare incolumi alla patria tanti e così gloriosi monumenti dell'arte e delle scienze italiane?

Ma l'onorevole Di Giovanni, svincolandosi da ogni scrupolo, da ogni dubbio della coscienza, esclama: Non bisogna dimenticare che sovente la necessità impone la legge.

A questa obbiezione, che purtroppo sovente suona sul labbro dei legislatori, risponderò colle autorevoli parole di uno dei più grandi uomini di Stato che abbia avuto l'Europa, di Guglielmo Pitt, il quale non si peritò di dichiarare dalla tribuna inglese che « *la necessità è la legge dei tiranni.* » Ed io mi permetto di rispettosamente aggiungere, che le leggi le quali sono deliberate dalla necessità non possono durare; sono leggi transitorie che presto si cancellano dai codici delle Nazioni civili. Le leggi devono essere ispirate soltanto ai principi della giustizia e del diritto. (*Bene! Bravo!*)

Queste, o Signori, ripeto, e non mi stancherò mai dal ripetere, sono le ragioni per le quali non posso accettare le proposte dell'Ufficio Centrale e del Ministro.

E se male esplicai il mio concetto, usatemi, onorevoli Colleghi, indulgenza, poichè intendete di leggermi come fosse per me malagevole il rispondere all'improvviso, agli eloquenti discorsi dei due egregi oratori che mi hanno preceduto. Per commuoverci, essi hanno invocato delle grandi memorie, essi con parole vive, efficaci, hanno parlato ai nostri cuori, hanno fatto appello al nostro orgoglio di cittadini italiani, essi, ci hanno fatto rivivere nelle glorie passate, per affermar che l'arte è la migliore, la più sicura educatrice dei popoli; e per concludere poi, guai a chi la tocca. Chi pone in dubbio la verità delle parole degli onorevoli oppositori? Ma non conviene, o Signori, per difendere una causa buona, esagerarne l'importanza ed il valore.

Io ammetto che gli avanzi, i monumenti, i ruderi delle glorie italiane che ci circondano, siano gran parte della nostra vita, che abbiano contribuito in larga misura al nostro risorgimento; ma io, confesso il vero, credo che anche senza queste grandi memorie l'Italia sarebbe risorta dal suo sepolcro. Io rammenterò all'onorevole Massarani che non sempre quando fioriscono le arti fiorisce la libertà; rammenterò che in Italia il periodo glorioso dell'arte,

di Leone, di Raffaello, di Michelangelo ha sventuratamente segnato il periodo del decadimento politico del mio paese! Quindi non sempre si può dire che l'arte abbia il prestigio, abbia la efficacia di far rivivere la gloria di un paese, risvegliando le tradizioni ed i sentimenti gloriosi.

L'onorevole Massarani ha detto: « Chi è fra voi che non abbia provato una fitta al cuore nel ritrovare fra le oscure nebbie di Londra gli avanzi del Partenone? » Io a queste eloquenti rimembranze dell'onor. Massarani mi permetto di contrapporre un'altra non meno eloquente rimembranza.

Allorquando l'Italia era ancora serva, allorquando l'Italia era chiamata *espressione geografica* dal principe di Metternich, io viaggiava per l'Europa, e non è stata una fitta al cuore ma un sentimento di nobilissimo orgoglio che ho provato quando entrai nella galleria di Dresda, nella galleria del Louvre e nella galleria di Vienna e vi ho trovato scritto sulla porta: *Scuola italiana!*

Oh! si diceva l'Italia un'*espressione geografica*, si negava dai nostri oppressori l'unità politica, ma si riconosceva, si proclamava da essi medesimi l'unità gloriosa dell'arte italiana (*Bene*).

E credete voi che quelle tele, quei marmi che hanno peregrinato per l'Europa non abbiano fatto del bene alla patria, non abbiano aiutato, propugnato la causa della libertà italiana, non abbiano detto all'Europa che era viltà lasciare schiava una nazione la cui grandezza era gloria dell'Europa civile? (*Bravo! Bene*).

Ora, non conviene esagerare i danni dall'esportazione arrecati, non conviene dire che dal fatto che sono peregrinate all'estero alcune tele, alcuni marmi, ne sia venuto nocimento o indugio all'indipendenza e alla gloria del nostro paese.

Anzi io credo vivamente, fermamente che i capi d'arte esportati siano stati eloquenti apostoli del nostro risorgimento, abbiano cooperato al riscatto del nome e della gloria italiana.

L'onorevole Miraglia, nella sua dottissima Relazione, non difende le violazioni del diritto di proprietà che io deploro; egli si limita a narrare che Scipione restituì ai Siciliani le opere pregevoli che erano state rapite dai Cartaginesi. Io concordo con lui pienamente, ed anzi

non vi è duopo di ricorrere alla Storia Romana per dichiarare che il diritto di conquista è una violenza selvaggia.

Io rammento, con orgoglio, Antonio Canova, il quale ha difeso a viso aperto a Parigi la causa dell'arte italiana, ed ha domandato che si restituiscano a Roma i suoi capolavori; rammenterò anche più in alto, rammenterò Pio VII, il quale seppe ritrovare in questa opportunità gli accenti veri del patriota italiano, rivendicando almeno l'unità dell'arte italiana.

Ma che ha a fare il diritto di conquista col diritto di esportazione? Tutti gli argomenti dell'onorevole Miraglia in favore della proposta di diminuzione del diritto incontrastabile di proprietà, si riducono presso a poco alla citazione che ho indicata, e ad alcune parole del francese Quatremère. Dopo le quali egli conclude, che non occorre spendere altre parole per provare il diritto che ha lo Stato di vietare l'esportazione; ma il diritto di conquista è la negazione del diritto di proprietà, mentre l'esportazione è l'affermazione del medesimo diritto; quindi io non veggio veramente il nesso fra i due diritti, e mi compiaccio altamente di notare che l'illustre Senatore Miraglia non tenta neppure di difendere l'enormità della tassa del 25 per cento, perchè tace interamente in proposito.

Invece l'onorevole Senatore Vitelleschi, nella sua abilissima relazione, difende quella disposizione, benchè sembri che egli pure la difenda timidamente; quasi si direbbe che egli conservi nell'animo qualche dubbio in proposito.

Per giustificare l'imposta del venti per cento, presso a poco egli dice: pensate che in molti paesi (avrebbe potuto citare specialmente in Italia), vi sono imposte gravissime sulle materie alimentari, e quindi se esistono coteste tasse così gravi, così odiose, può esistere ancora una tassa sull'esportazione dei capi d'arte.

Ma, o signori, una tassa che confisca il quarto del capitale, può chiamarsi una tassa? una tassa la quale supera gli interessi di un capitale in un modo così straordinario, può essa chiamarsi una tassa?

L'onorevole Senatore Vitelleschi potrà forse con la sua eloquenza giustificare la opportunità dell'articolo tredici, ma egli non potrà mai logicamente chiamare col nome di tassa la confisca del quarto del capitale, a meno che egli non voglia paragonarla a quelle tasse di guerra

che gli eserciti vincitori impongono alle nazioni vinte!

Ma l'onorevole Vitelleschi aggiunge: Quanto agli economisti, non trattandosi di materia sopra la quale sia possibile la concorrenza, restano privi del miglior argomento per combattere la proposta. Rispondo recisamente che io, benchè oscuro oratore, benchè ultimo discepolo di quelle dottrine che sono chiamate a rigenerare il mondo, respingo recisamente le parole e le conclusioni dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Io credo che gli economisti non possano ammettere una violazione del diritto di proprietà. Essi non possono ammettere un vincolo qualunque alla libera contrattazione. Essi non possono ammettere che un Governo dichiari eternamente inalienabili le proprietà, rinnovelli nel campo dell'arte il fidecommesso, ed offenda in alcun modo l'inviolabile principio della domanda e della offerta.

Mi permetta l'onor. Senatore Vitelleschi di aggiungere due altre osservazioni.

Io quando visito i capi d'opera dell'arte radunati nellesale dei maestosi palazzi dei Principi Romani, mi sento altero di essere italiano, guardo con orgoglio quelle splendide collezioni di tele e di marmi.

Ma mi potrebbe dire l'onorevole Vitelleschi, in virtù di quale legge, se non è quella della libera concorrenza, fra quelle tele e fra quei marmi molte appartengono al pennello ed allo scalpello di artisti stranieri? Se la teoria da lui proposta dovesse prevalere, bisognerebbe che l'Italia per giustizia reintegrasse alla Spagna, alla Francia, al Belgio, all'Olanda le meravigliose produzioni del genio dei loro cittadini! Oggi dobbiamo ringraziare Iddio che i legislatori di quei nobili paesi non abbiano obbedito ai suggerimenti dell'onor. Di Giovanni e dell'onor. Massarani.

Ma io, in nome delle dottrine economiche, vado più oltre e domando, anche a rischio di essere accusato dall'onor. Vitelleschi di pronunziare una bestemmia, se quelle somme enormi, favolose, che i Principi Romani hanno immobilizzate nelle gallerie, le avessero spese invece a fertilizzare l'agro romano, a circondare Roma di una grande campagna, florida, ricca, crede egli proprio che ne sarebbe venuto un gran danno all'Italia? Crede forse l'onor. Massarani che operando in quel modo i Principi Romani

SESSIONE DEL 1873-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

avrebbero posto un indugio al risorgimento italiano?

Io credo francamente, che il miglioramento delle arti sia un efficace mezzo di civiltà, ma non mi perito di affermare in pari tempo che l'inalienabilità e sterilità di un cospicuo capitale paralizzano la vita economica di una nazione.

Io domando venia al Senato delle mie povere parole, e di avere ad ora così tarda osato abusare della sua pazienza; soprattutto domando venia agli onorevoli Di Giovanni e Massarati di avere risposto con incomposte e poco studiate parole ai loro splendidi discorsi; ma io ho adempiuto, a mio credere, ad un dovere, anche a rischio di essere tacciato di inopportuno e di audace, venendo a difendere al vostro cospetto il principio di proprietà. - Io non ammetto che vi siano due diritti; il diritto è sempre uno.

Io non concepisco un diritto in opposizione ad un altro, essendochè essi non possano avere che una sola origine, la giustizia. In quanto poi al diritto di proprietà, non è un diritto elastico, come diceva l'onor. Senatore Di Giovanni, ma è un diritto positivo. Ed a questo proposito mi piace notare che nelle condizioni sociali economiche in cui si trova oggi, non dico l'Italia, ma l'Europa, è un grande errore il fare offesa a' principi di proprietà, il recare ad essi anche la minima iattura, perchè ciò che voi fate oggi

in nome delle belle arti e della scienza, altri potrebbero farlo in nome dei principi non sempre legittimi. È una porta che non bisogna schiudere mai per carità della patria, perchè la proprietà è la base delle società moderne. Per gli uni è il presente, per gli altri l'avvenire.

L'illustre Senatore Miraglia, che mi duole di non vedere qui presente, finiva con queste parole la sua splendida relazione: « Si tratta di « conservare all'Italia il retaggio di due civiltà che il mondo le invidia. » Io vi supplico, o Signori, di rispettare quella terza civiltà in cui oggi viviamo; quella civiltà della libertà e della scienza che (permettetemi che lo dica per l'ultima volta) non ammette che si possa fare iattura a nessuno de' grandi principi sopra i quali si regge e si svolge la prosperità sociale del mondo.

PRESIDENTE. Il quarto iscritto sarebbe l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella, ma egli mi ha fatto pervenire in questo momento un biglietto nel quale dice che dovendo presiedere il Consiglio di prefettura per la verifica delle elezioni provinciali, non può oggi intervenire alla seduta.

La seduta è rinviata a domani alle ore due pomeridiane. L'ordine del giorno sarà la continuazione di quello d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

